



**News n. 75 del 31 luglio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il Piemonte interroga la Corte costituzionale sulla compatibilità con la Carta fondamentale della disciplina dettata dall'art. 135, comma 1, q-*quater*), c.p.a. – secondo cui “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro” sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma – in una ipotesi in cui si tratta di accertare la legittimità del silenzio tenuto dall'Agenzia delle dogane e monopoli (Direzione territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), in relazione alla modifica di una autorizzazione in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, che riveste carattere esclusivamente locale.

T.a.r. per il Piemonte, sezione I, ordinanza 17 giugno 2024, n. 700, Pres. Est. Prosperi.

Giustizia amministrativa – Competenza – Provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi – Competenza del T.a.r. per il Lazio – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 135, comma 1, lett. q – quater), c.p.a. nella parte relativa alla previsione della competenza funzionale inderogabile del T.a.r. Lazio anche per i provvedimenti riguardanti “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro” per violazione degli articoli 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione (1);

- dell'art. 135, comma 1, q – quater), c.p.a., per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in assenza di ogni principio o criterio direttivo contenuto nel decreto delegato dall'art. 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che abbia autorizzato il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro (2).

(1-2) I.– Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*) c.p.a., in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e a quello della competenza dei tribunali

amministrativi regionali di cui all'art. 125 Cost., evidenziando il rischio che il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, possa essere svuotato di significato.

Al contempo, il giudice di prime cure dubita della violazione dell'art. 76 della Costituzione, osservando che l'art. 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69 non prevede alcun principio o criterio direttivo, che possa aver indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro.

II. – La vicenda contenziosa che ha condotto al giudizio dinanzi al T.a.r. per il Piemonte muove da un ricorso proposto da due società (la prima che gestisce la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi elettronici e la seconda, che si occupa della custodia degli apparecchi stessi, della loro gestione e manutenzione, nonché dell'accessibilità e disponibilità all'utenza) avverso il silenzio inadempiuto serbato dall'Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) - Direzione territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sede di Torino - sull'istanza volta ad ottenere l'avvio del procedimento per l'annullamento del titolo autorizzativo del precedente concessionario (controinteressato) correlato alla raccolta di gioco nelle sale bingo da parte della società che si occupa della gestione diretta della sala, al fine di consentire l'ingresso del nuovo concessionario.

ADM e il concessionario controinteressato, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le censure dei ricorrenti, eccependo l'incompetenza territoriale del T.a.r. per il Piemonte in virtù di quanto disposto dall'art. 135 c.p.a. sui provvedimenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro della *ex* Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora ADM), ricadenti nella competenza territoriale del T.a.r. per il Lazio.

III.– L'*iter* argomentativo del giudice rimettente si è così articolato:

- a) vista anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dalle controparti costituite, il collegio ha ritenuto indispensabile, per decidere se trasmettere gli atti al T.a.r. per il Lazio, sollevare una preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q – *quater*) c.p.a. nella parte relativa alla previsione della competenza funzionale inderogabile del T.a.r. Lazio anche per i provvedimenti riguardanti "le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro " per violazione degli articoli 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione;
- b) la questione è rilevante ai fini della decisione, poiché in ogni caso il collegio dovrebbe pregiudizialmente spogliarsi della controversia per trasmetterla al tribunale amministrativo del Lazio prima di qualsiasi altra decisione;
- c) nel merito, prima di ogni disamina, va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 2014, n. 174 (in *Foro it.*, 2015, I, 2283 con nota di TRAVI, per la quale vedi meglio *infra* §o) ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 in esame, lettera q-*quater* "nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi

dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, provvedendo su varie ordinanze anche del T.a.r. per il Piemonte (per tutte ord. 15 giugno 2013, n. 779);

- d) la l. 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ripartiva la competenza in linea generale per ciascun tribunale amministrativo e ciò anche per gli atti emanati da organi centrali dello Stato la cui efficacia era limitata territorialmente alla circoscrizione del singolo tribunale amministrativo regionale nel rispetto di quanto discendente dall'art. 125 della Costituzione, con la sola eccezione degli atti statali di carattere nazionale rimessa al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma;
- e) tale impianto è rimasto nei decenni sostanzialmente invariato, fatto salvo il regime della competenza divenuta del tutto inderogabile con l'art. 13 del codice del processo amministrativo;
- f) una rilevante modifica era comunque intervenuta prima di quest'ultimo con l'art. 4 della l. 12 aprile 1990, n. 74 che ha individuato la competenza funzionale del Tribunale amministrativo del Lazio per i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura riguardanti i magistrati ordinari e tale disciplina è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione dalla sentenza della Corte cost. 22 aprile 1992, n. 189 (in *Foro it.* 1992, I, 2033, con nota di ROMANO), in vista dei poteri costituzionali del Consiglio superiore e dello *status* peculiare rivestito dei magistrati ordinari rispetto tutti gli altri pubblici dipendenti;
- g) alla citata legge n. 74 del 1990 sono seguite ulteriori norme che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ulteriori competenze funzionali inderogabili, soprattutto in materia di provvedimenti delle autorità indipendenti e il tutto ha raggiunto il suo suggello negli artt. 14 e 135 del codice del processo amministrativo, norma quest'ultima che ha stabilito un corpo del tutto rilevante e diversi tipi di fattispecie di spettanza funzionale dello stesso T.a.r. per il Lazio;
- h) la questione della non manifesta infondatezza non può che partire dalla stessa già citata sentenza della Corte costituzionale n. 174, in cui è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale della competenza funzionale del T.a.r. del Lazio sui provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, competenza disposta dalla seconda parte dell'art. 135, comma 1, lett. q-*quater*, seguente quella al momento in esame;
- i) con tale pronuncia la Corte ha rilevato, da un lato, che per la verifica della compatibilità con il principio dell'art. 3 Cost. di una norma processuale derogatoria della competenza territoriale deve essere valutata la sua non manifesta irragionevolezza, dall'altro con riferimento all'art. 125 Cost., le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale vanno valutate secondo un "criterio rigoroso" (cfr. Corte cost., 26 giugno 2007, n. 237, punto 5.3.1. del considerato in diritto, in *Giornale dir. amm.* 2007, 1051, con nota di GNES; *Guida al dir.* 2007, fasc. 28, 78, con nota di GIUNTA, vedi anche *infra* §03), poiché appare del tutto evidente che ove non vi fossero limiti alla previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del T.a.r. Lazio, il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice

di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato;

- j) quindi dall'individuazione di tale criterio rigoroso consegue la necessità di "accertare che ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa" (Corte cost., 6 giugno 2014, n. 159 par. 3.4, in *Foro it.* 2015, I, 2283). È alla stregua di tali criteri che la Corte costituzionale, quindi, è chiamata a valutare le scelte operate dalla disposizione impugnata;
- k) alla luce di questi principi la citata sentenza 174 del 2014 ha ritenuto legittimo che provvedimenti emessi da un'autorità periferica, le questure, competenti al rilascio di specifiche autorizzazioni *ex art. 88 del r.d. n. 773 del 1931* dovessero essere conosciuti nella loro eventuale illegittimità dal tribunale amministrativo nel cui territorio ricadeva l'attività di gioco lecito da autorizzare, perché di carattere squisitamente locale e l'eventuale connessione con atti di autorità centrali – da intendersi quali direttive, circolari, etc. – non poteva escludere detto carattere locale, né potevano essere accampate peculiari ragioni di straordinarietà o di emergenza;
- l) le medesime considerazioni valgono nella fattispecie in esame, poiché il rilascio di nuove diverse autorizzazioni all'esercizio di due "case da gioco" preesistenti situate l'una ad Alessandria, l'altra a Serravalle Scrivia, sono questioni che investono i poteri della Direzione territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e non direttamente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, non rispondono a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l'intero territorio dello Stato, non concernono affatto questioni di particolari prerogative costituzionali come il governo del personale di magistratura oppure la necessità che si formi una giurisprudenza necessariamente univoca, come nel caso delle autorità indipendenti;
- m) quindi, il T.a.r. per il Piemonte dubita della legittimità costituzionale della concentrazione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie pertinenti i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne risulterebbe la violazione degli artt. 3 (irragionevolezza), 25 (giudice naturale precostituito per legge), 111 (diritto di impugnazione) e 125 (competenza dei tribunali amministrativi territoriali), dei provvedimenti amministrativi davanti a quel determinato giudice;
- n) il medesimo tribunale rileva, altresì, dubbi sulla violazione dell'art. 76 della Costituzione, osservando che l'art. 135, comma 1, *q-quater*) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 trae fondamento dall'art. 44 della legge delega 18 giugno 2009, n. 69, che tuttavia, non reca alcun principio o criterio direttivo che abbia autorizzato il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale

inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro.

III. – Per completezza:

o) sulla incostituzionalità dell'art. 135, comma, 1, lett. q)-*quater*, c.p.a., in relazione alla impugnativa di autorizzazioni di polizia, si veda Corte cost. 174 del 2014 (in *Foro it.*, 2015, I, 2283 con ampia nota di TRAVI);

o1) l'autore della nota di commento osserva che secondo la Corte costituzionale l'attribuzione al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, della competenza inderogabile per determinati giudizi si traduce in una deroga alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale dei T.a.r. riconducibile all'art. 125 Cost. e perciò va assoggettata a una valutazione "rigorosa";

o2) il canone applicato dalla Corte per tale valutazione è quello di stretta proporzionalità; a questa stregua la corte ha ritenuto che fosse giustificata la competenza funzionale del T.a.r. Lazio per i ricorsi contro i provvedimenti dell'agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata (agenzia che ha la sua sede principale a Reggio Calabria e alcune sedi secondarie con una competenza ultraregionale e rispetto ai cui atti già prima del codice l'impugnazione era devoluta al T.a.r. Lazio), e che invece non fosse giustificata la competenza funzionale del T.a.r. Lazio per i ricorsi contro i provvedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro (provvedimenti che sono ordinariamente emanati dagli organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza);

o3) prima del codice, la Corte costituzionale (con sentenza 26 giugno 2007, n. 237 cit.), aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 *bis* e 2 *ter*, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito in l. 26 gennaio 2006, n. 21 (cfr. oggi art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., come sostituito da art. I d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195), che aveva assegnato alla competenza esclusiva del T.a.r. Lazio i ricorsi contro i provvedimenti dei commissari nominati dal governo in una situazione di emergenza dichiarata ai sensi della legge sulla protezione civile e contro le stesse dichiarazioni di situazione di emergenza (art. 5 l. 24 febbraio 1992 n. 225). La Corte in tale occasione, dopo aver affermato "la necessità di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale" che derogasse all'ordinario riparto di competenza fra i T.a.r., aveva dato rilievo alla circostanza che i provvedimenti in questione fossero riconducibili a situazioni di emergenza e su questa base aveva concluso che fosse giustificata "la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali";

o4) il tema della competenza funzionale del T.a.r. Lazio era stato affrontato per la prima volta da Corte cost. 22 aprile 1992, n. 189 (in *Foro it.*, 1992, I, 2033), che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 l. 12 aprile 1990 n. 74 (cfr. oggi ad. 135, 1° comma, lett. a), c.p.a.) che assegnava al T.a.r. Lazio i ricorsi dei magistrati dinari contro le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura;

o5) in conclusione osserva ancora Travi, che, secondo la Corte costituzionale, l'attribuzione di una competenza funzionale al T.a.r. Lazio sia compatibile con l'art. 125 Cost. a condizione che non sia alterato (nel suo assetto di fondo) il sistema di giustizia amministrativa e purché si configurino ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra i T.a.r.;

o6) la Corte accoglie così, almeno in parte, dopo oltre vent'anni, i rilievi critici formulati da A. ROMANO, *Giudice amministrativo e giudici amministrativi*, (in *Foro it.*, 1992, I, 2033, in nota a Corte cost. 22 aprile 1992, n. 169 cit.) che invece aveva giustificato le disposizioni che attribuivano la competenza funzionale al T.a.r. Lazio in base a esigenze più opinabili, come l'importanza e la delicatezza delle questioni sollevate nei ricorsi;

p) in relazione ad una q.l.c. della lett. c) dell'art. 135 per eccesso di delega si veda Corte cost., 15 aprile 2014, n. 94 (in *Foro it.*, 2014, I, 1703), secondo cui sono incostituzionali gli art. 133, 1° comma, lett. l), 134, 1° comma, lett. c), e 135, 1° comma, lett. c), c.p.a., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

In proposito è stato osservato che la pronuncia in questione appare l'inevitabile corollario del marchio di incostituzionalità che aveva bollato le disposizioni (marcatamente innovative e perciò in stridente contrasto con i criteri stabiliti dalla legge delega) con cui il codice del processo amministrativo aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob: cfr. Corte cost. 27 giugno 2012, n. 162 (in *Foro it.*, 2013, I, 1816, con osservazioni di A. TRAVI E R. ROMBOLI; A. CERRATO, *La «reviviscenza» della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nell'opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob*, in *Giur. it.*, 2013, 1348);

q) per una applicazione della disciplina sulla competenza in materia di giochi, antecedente alla declaratoria di incostituzionalità, si veda Cass. civ., sez. un., ordinanza 12 febbraio 2014, n. 3202 (in *Foro it.*, 2014, I, 1703), secondo cui rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'impugnazione del provvedimento cautelare con cui la CONSOB dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività del promotore finanziario coinvolto in un procedimento penale nel quale sia stato sottoposto a una misura cautelare personale o abbia assunto la qualità di imputato;

r) sulla costituzionalità dell'art. 135, comma 1, lett. p), si veda Corte cost., 6 giugno 2014, n. 159 (in *Foro it.* 2015, I, 2283), secondo cui è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nn), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, che assegna alla competenza inderogabile del T.a.r. Lazio, sede di Roma, i ricorsi contro i provvedimenti dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost.;

- s) sulla costituzionalità della lett. q) del medesimo art. 135, si veda Corte cost., 23 giugno 2014, n. 182 (in *Foro it. Rep.*, 2014, *Giustizia amministrativa*, n. 221), la quale ha stabilito che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, censurati, in riferimento agli art. 24 e 111 cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia non è fondata;
- t) sulle conseguenze derivanti dalla modifica della competenza sulle cause in corso, si veda:

t1) Corte cost., ordinanza 9 marzo 2012, n. 56, la quale, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha restituito gli atti al T.a.r. per la Campania per valutare la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo*, dopo aver osservato che il predetto decreto aveva modificato (tra le altre disposizioni) anche la lettera e) del comma 1, dell'art. 135 del c.p.a. nel senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto "le controversie, comunque, attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati" non risultavano più attribuite alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma; di modo che le controversie in oggetto risultavano ora devolute ai tribunali amministrativi regionali localmente competenti secondo i criteri di cui all'art. 13 c.p.a.;

t2) Corte cost., 10 giugno 2021, n. 119 (in *Foro it.* 2021, I, 3009, con nota di TRAVI) secondo cui è incostituzionale l'art. 41, comma 5, l. 23 luglio 2009 n. 99, nella parte in cui, dopo avere attribuito alla giurisdizione esclusiva del g.a. e alla competenza territoriale del T.a.r. Lazio alcune controversie in materia di impianti energetici, prevede che, per i giudizi pendenti avanti ad altri giudici, le parti hanno l'onere di riassumerli avanti al T.a.r. Lazio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nella nota di commento citata l'autore osserva che l'illegittimità della disposizione censurata, è stata dichiarata sulla base di un'argomentazione che ripercorre la disciplina generale e speciale della riassunzione del giudizio davanti al giudice dotato di giurisdizione o di competenza e che evidenzia il carattere marcatamente derogatorio della disposizione censurata rispetto a tale disciplina, nella misura in cui il termine breve per la riassunzione era ricondotto alla mera entrata in vigore della legge anziché ad una pronuncia del giudice avanti al quale era pendente il giudizio.

La pronuncia svolge un esame di legittimità praticato sulla base del canone di ragionevolezza, che ha come fondamento il riconoscimento della rilevanza costituzionale del diritto d'azione e assegna valore pregnante, come termine di confronto, a una trama costituita dalla disciplina generale (che richiama il momento della domanda, per l'identificazione del giudice dotato di giurisdizione e di competenza, e che nella disciplina ordinaria

della riassunzione prevede sempre che i termini decorrano da una pronuncia o da un avviso dell'organo giudicante) e da quella speciale (che abbia modificato i criteri di giurisdizione e di competenza con effetto anche per i giudizi in corso: cfr. art. 3, comma 2-*quater*, d.l. 30 novembre 2005 n. 245 convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 2006 n. 21, sull'emergenza per i rifiuti in Campania);

u) per l'applicazione del criterio di competenza di cui alla lett. e) dell'art. 135, si veda Cons. Stato, sez. III, ordinanza 3 novembre 2020 n. 6782 (in *Foro it.*, 2020, III, 633);

v) in dottrina sulla competenza del T.a.r. per il Lazio ai sensi dell'art. 135 c.p.a., si veda:

- V. CAJANIELLO, *Problemi di giurisdizione e competenza nella l. istitutiva dei Tar*, in *I nuovi problemi del processo amministrativo*, Milano, 1974;
- A. ANDREANI, *La competenza per territorio dei tribunali amministrativi regionali*, Milano, 1974, 92 ss.;
- P. STELLA RICHTER, *La competenza territoriale nel giudizio amministrativo*, Milano 1975;
- F.G. SCOCA, *Tribunali amministrativi regionali*, in GUARINO, *Dizionario amministrativo*, II, Milano 1983, 1558;
- A. DE ROBERTO, *Competenza (diritto processuale amministrativo)*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, 2;
- A. DE ROBERTO, *Vicende antiche e recenti in tema di competenza del Tar Lazio: l'affermarsi della competenza nazionale del detto organo giurisdizionale*, in *La competenza del Tar del Lazio estesa all'intero territorio nazionale: esperienze, bilancio e prospettive*, Atti del convegno 23 novembre 2000, Roma, 18;
- C. CACCIAVILLANI, *Competenza inderogabile del Tar del Lazio, translatio iudicii e garanzie del diritto di difesa*, in *Giur. cost.*, 2007, 2389;
- A. ROMANO- R. VILLATA, *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*, Padova, 2009, 3, III, 2;
- A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2010, 217 ss. e 273;
- A. POLICE, *La competenza*, in SCOCA F.G. (a cura di), *Giustizia amministrativa*, Torino, 2011, 129 ss.;
- M. RAMAJOLI, *Giudice competente nel caso d'impugnazione di più atti connessi*, in *Dir. proc. amministrativo*, 2011, 2, 731;
- in generale, sulla tendenza legislativa a moltiplicare i casi di competenza funzionale del Tar Lazio, vedi V. POLI, *La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa - Un modello ancora eccezionale*, in *Foro amm.-Tar*, 2012, 12, 4075 ss.
- A. TRAVI, *Effetti del provvedimento e competenza territoriale dei Tar: un binomio difficile*, nota di commento a Cons. Stato, ad. plen., ord. 2 aprile 3, n. 6, in *Foro it.*, 2013, III, 355;
- per alcuni problemi di fondo sollevati dalla nuova disciplina del codice sul riparto di competenza, si veda D'ANGELO, *Il riparto competenza nel codice del processo amministrativo: un dibattito ancora aperto*, nota di commento a Cons. Stato, ad. plen., 20 novembre 2013, in *Foro it.*, 2014, III, 244;
- V. BLANDA, *la competenza funzionale del TAR Lazio*, in *Lexitalia*, 10-2019;

- R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo commentato*, Milano, 2023, V ed., 415 ss..

